

QUADRO EMISSIVO

N.	Provenienza	Portata Massima	Temp. Emissione	Durata emiss.	Frequenza nelle 24 h	Totale ore anno emiss.	Sostanze inquinanti	Valori limite	Flusso di massa	Altezza emiss. Dal suolo	Diametro camino	Tipo impianto abbattimento
		(Nm ³ /h)	(°C)	(h) / (m)	(n/g)	(h) (e)		(mg/Nm ³)	(g/h)	(m)	(m)	(*)
E1	Forno 15F1 fasi P1, P2,P3,P4,S1,S2,S12	25000	300	24	Continua	8.400	NOx (espressi come NO2)	350 ⁽¹⁾	8750	57,5	1,235	P.T.
							SOx (espressi come SO2)	1200 ⁽²⁾	30000			
								1700 ⁽¹⁾	42500			
							Polveri totali	20 ⁽³⁾	500			
							Monossido di carbonio	100 ⁽¹⁾	2500			
							Sostanze organiche totali (come C)	20	500			
Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	0,005 ⁽⁴⁾	0,125										
E2	Forno 01H01- Fase P2: impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto dd) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
E3	Forno 03F1 – Fase P4: impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto dd) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											

E4	Forno 04H1	1500	350	24	Continua	8.160	NOx (espressi come NO2)	350	525	22,0	0,30	P.T.
	Fasi P4 e S3											
E5⁽⁶⁾	Torcia 08F1	n.a.	220,0	24	Continua	8.760	SO2	n.a.	n.a.	70,0	0,25	P.T.
	Fasi P1, P2 e P4											
E6	Caldaia 06B1 – Fase S7: impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto dd) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
E14	Caldaia Riscaldamento cabina metano – Fase S16: impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto dd) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
E101	Laboratorio chimico	3.000	40	7,35	Continua	1.918	IPA	0,01 ⁽⁵⁾	n.a	6	0,25	C.A.
							Nebbie d'olio	0,5	n.a			
E102	Laboratorio chimico	3.000	40	7,35	Continua	1.918	IPA	0,01 ⁽⁵⁾	n.a	6	0,25	C.A.
							Nebbie d'olio	0,5	n.a			
E103	Sala tecnica dell'unità trattamento acque effluenti: impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto jj) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
E104	Impianto trattamento acque effluenti: impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto p) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
GE1	Gruppo elettrogeno di emergenza – impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto bb) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
GE2	Gruppo elettrogeno di emergenza – impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto bb) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
MP	Motopompa antincendio– impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto bb) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											
ME	Mensa di Stabilimento - impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente al punto e) di cui alla Parte 1 dell'allegato IV alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.											

Legenda: (*) C = ciclone, F.T. = filtro a tessuto, A.U. = abbattitore ad umido; C.A. = impianto a carboni attivi senza rigenerazione; A.S. = assorbitore; P.T. = postcombustore termico.

Per le sole emissioni E1 ed E4, i risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione riportati in Tabella, riferiti ad un tenore di ossigeno nel gas secco pari al 3% in volume, devono essere normalizzati alle seguenti condizioni: Temperatura = 273,15 °K e Pressione = 101,3 KPa.

⁽¹⁾ periodo di osservazione giornaliero. Per i parametri monitorati in continuo sull'emissione E1 i limiti devono essere intesi come valori medi giornalieri risultanti dalla media aritmetica dei valori medi orari. In questo caso nessuna delle medie orarie potrà eccedere il limite giornaliero di un fattore superiore a 1,25.

⁽²⁾ come valore risultante dalla media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per mese deve intendersi il mese di calendario.

⁽³⁾ limite giornaliero che può essere superato per un massimo di 10 volte nell'anno solare. Gli eventuali superamenti non possono eccedere il valore di 30 mg/Nm³ riferiti alle condizioni di gas secco con tenore di ossigeno pari al 3%. Nessun valore medio orario può superare il limite giornaliero di un fattore pari a 1,25.

⁽⁴⁾ I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani di cui alla Tabella A.1 della Norma 1948-1:2006, misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate, prima di eseguire la somma per i relativi fattori di equivalenza tossica (I-TEF).

⁽⁵⁾ Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che dovranno essere ricercati sono quelli riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 3 al DM 25.08.2000. Il valore limite risulterà rispettato se la sommatoria delle concentrazioni riscontrate analiticamente saranno inferiori al valore limite di emissione.

⁽⁶⁾ Torcia di emergenza.

QUADRO SINOTTICO

Parametro/inquinante	Metodo standard di riferimento ⁽¹⁾	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPA Lazio Sezione di Frosinone ⁽²⁾
Portata	UNI 10169:2001 ⁽¹³⁾	Semestrale ⁽³⁾ Annuale ⁽⁴⁾ Continua ⁽⁶⁾	Rapporto di prova	Annuale ⁽³⁾⁽⁴⁾	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Velocità	UNI 10169:2001 ⁽¹³⁾	Semestrale ⁽³⁾ Annuale ⁽⁴⁾	Rapporto di prova	Annuale ⁽³⁾⁽⁴⁾	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Temperatura	UNI 10169:2001 ⁽¹³⁾	Semestrale ⁽³⁾ Annuale ⁽⁴⁾ Continua ⁽⁶⁾	Rapporto di prova	Annuale ⁽³⁾⁽⁴⁾	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Tenore volumetrico ossigeno	UNI EN 14789:2006 ⁽⁵⁾⁽¹³⁾	Semestrale ⁽³⁾ Continua ⁽⁶⁾	Rapporto di prova	Annuale ⁽³⁾	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003 ⁽¹³⁾	Continua ⁽⁶⁾	Rapporto di prova	Semestrale ⁽⁶⁾ (solo superamenti)	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Sostanze organiche totali come C	UNI EN 12619:2002 ⁽⁷⁾	Semestrale ⁽¹⁰⁾	Rapporto di prova	Annuale ⁽¹⁰⁾	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
	UNI EN 13526:2002 ⁽⁸⁾				
Ossidi di zolfo (Come SO ₂)	D.M. 25.08.2000 (Allegato 1) ⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾	Continua ⁽⁶⁾	Rapporto di prova	Semestrale ⁽⁶⁾ (solo superamenti)	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Ossidi di azoto (come NO ₂)	D.M. 25.08.2000 ⁽⁹⁾⁽¹³⁾ (Allegato 1)	Semestrale ⁽¹¹⁾ Continua ⁽⁶⁾	Rapporto di prova	Annuale ⁽¹¹⁾ Semestrale ⁽⁶⁾ (solo superamenti)	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Monossido di carbonio	UNI EN 15058:2006 ⁽¹³⁾⁽¹⁵⁾	Continua ⁽⁶⁾	Rapporto di prova	Semestrale ⁽⁶⁾ (solo superamenti)	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
IPA	D.M. 25.08.2000 (Allegato 3)	Annuale Per E101 ed E102	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Diossine e Furani	EN 1948-1:2006 EN 1948-2:2006 EN 1948-3:2006	Semestrale ⁽¹⁰⁾	Rapporto di prova	Annuale ⁽¹⁰⁾	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata
Nebbie d'Olio	Campionamento: UNI EN 13284-1:2003 Determinazione: NIOSH 5026/94	Annuale Per E101 ed E102	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting Campionamento annuale Ispezione programmata

⁽¹⁾ I metodi adottati devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o in alternativa, il laboratorio deve dichiarare di operare in conformità alla norma 17025 suddetta. In entrambi i casi dare evidenza di aver attivato specifiche procedure di Assicurazione Qualità, mediante carte di controllo, atte a dimostrare che il metodo rimanga sotto controllo, ovvero che le prestazioni rimangano quelle attese.

Dovrà essere data evidenza, con apposito allegato al rapporto di prova, dello stato di taratura e di manutenzione di tutte le apparecchiature utilizzate per l'esecuzione delle prove.

⁽²⁾ Fermo restando gli accertamenti di competenza di Arpa Lazio di cui al comma 3 lettere a), b), e c) dell'art. 29 - decies – titolo terzo bis del D.lgs 152/06 e s.m.i., si rappresenta che il campionamento annuale, relativo ai punti di emissione, è puramente indicativo. Arpa Lazio si riserva di effettuare i campionamenti di competenza in base alle informazioni relative agli esiti dei controlli, contenute nei reporting periodici, inviati dal Gestore ed alla tipologia dell'emissione.

Si fa presente che gli esiti dei controlli e delle ispezioni, effettuate dalla Sezione Arpa Lazio di Frosinone, saranno comunicate all'autorità competente indicando le eventuali situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e proponendo le misure da adottare.

⁽³⁾ Per le emissioni E1, E4.

⁽⁴⁾ Per le emissioni diverse da quelle di cui alla nota 3 con esclusione dell'emissione E5.

⁽⁵⁾ È ammesso l'uso di analizzatori elettrochimici tarati e verificati secondo UNICHIM 193/2000;

⁽⁶⁾ Per l'emissione E1 come disciplinato dal PMeC e dalla istruzione operativa ISOP 172/QSA.

⁽⁷⁾ Emissione E1: Per concentrazioni < 20 mg/mc.

⁽⁸⁾ Emissione E1 Per concentrazioni ≥ 20 mg/mc

⁽⁹⁾ È ammesso l'uso di analizzatori elettrochimici tarati e verificati secondo UNICHIM 193/2000, ovvero di analizzatori conformi alla norma UNI EN 14792:2006 o 10878:2000 preventivamente tarati e verificati

⁽¹⁰⁾ Per l'emissione E1.

⁽¹¹⁾ Per l'emissione E4.

⁽¹²⁾ Per la stima dei flussi provenienti dalle emissioni da ED1 a ED14 si veda quanto riportato nel PMeC.

⁽¹³⁾ Nei casi di mancata registrazione dei parametri monitorati in continuo sul punto di emissione E1 per periodi superiori a 48 ore, dovuta a guasti dello SMEC su disposizione dell'ARPA come da ISOP 172/QSA.

⁽¹⁴⁾ È ammessa l'adozione della norma UNI EN 14791:2006, ovvero l'uso di analizzatori elettrochimici tarati e verificati secondo UNICHIM 193/2000 o di analizzatori con NDIR preventivamente tarati e verificati o tarati e verificati secondo UNICHIM 189/1999.

⁽¹⁵⁾ È ammesso l'uso di analizzatori elettrochimici tarati e verificati secondo UNICHIM 193/2000, o di analizzatori con NDIR preventivamente tarati e verificati o tarati e verificati secondo UNICHIM 189/19